STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

FRA I

LAVORANTI PRESTINAI

IN VENEZIA

VENEZIA, 1872
STABILIMENTO TIP. DEL RINNOVAMENTO.

CAPO PRIMO

SCOPO DELLA SOCIETÀ E MEMBRI CHE LA COMPONGONO

1. Si costituisce una società di mutuo soccorso tra i lavoranti prestinai di Venezia.

2. Essa ha per scopo.

a) di soccorrere con quotidiani sussudî i soci che per ragione di malattia non sono in grado di attendere alle loro abituali occupazioni.

b) di cooperare all'istruzione dei socî ed al loro collocamento.

c) di pagare alla morte del socio un sussidio in danaro alla sua famiglia come è indicato all'art. 29.

3. La società si compone di socî ordinari ed onorari. Diconsi ordinari quelli che partecipano ai vantaggi offerti dalla

società; onorari quelli che senza diritto ad alcun sussidio pagano un contributo, oppure rendono alla società qualche distinto servizio coll' opera o col danaro.

4. La società s'intenderà costituita quando abbia raggiunto il numero di 150 soci dinari.

CAPO II.

DELL' AMMISSIONE ALLA SOCIETÀ ED ESCLUSIONE DALLA MEDESIMA

5. Per essere ascritto alla società, si dovrà farne domanda verbale o per iscritto alla Direzione.

6. Sono ammessi soltanto socî maschi, di cui sia notoria la moralità.

7. I socî ordinari, devono inoltre provare:

a) di non avere meno di 15 ne più di 45 anni compiuti. Però entro al primo anno della costituzione della società si accetteranno soci anche fino a 60 anni, salvo il disposto dell' art. 15.

b) di dimorare stabilmente in Venezia.

c) di essere lavoranti prestinai.

d) di non essere impotenti al lavoro

ne affetti da veruna malattia organica, o cronica. Sorgendo dubbio, la direzione potrà far esaminare l' aspirante da un medico di sua fiducia.

Ogni socio ordinario inscritto riceve un libretto, nel quale vengono registrati tutti i pagamenti fatti da lui a titolo di contributo e tutti quelli che gli si fanno a titolo di sussidio.

8. Saranno eliminati dalla società quei soci:

a) che col proprio contegno potrebbero disonorarla;

b) che deliberatamente recassero danno agli interessi sociali.

c) che non avessero pagato la tassa di ammissione od in una sol volta, od almeno in quattro eguali rate mensili, la prima delle quali all' atto d' iscrizione.

d) che fossero in arretrato di 12 contribuzioni settimanali, se socî ordinari, o di 12 contribuzioni mensili se socî onorari.

9. Il socio ordinario il quale alla sua ammissione nella società, avesse celato qualche malattia organica, o cronica, potrà pure venire cancellato dai ruoli.

10. Tali eliminazioni si pronunciano dalla direzione esponendone le ragioni.

11. Il socio escluso ha diritto di appello ai probi viri di cui agli art. 50 a 66.

12. La esclusione per qualunque dei suddetti motivi reca la perdita dei versamenti fatti dal socio, i quali vanno a profitto del fondo sociale.

CAPO III.

DOVERI DEI SOCÎ

13. Ogni socio è obbligato a pagare la tassa d'ingresso di It. L. 3.00 od in una sola volta od almeno in 4 rate mensili di cent. 75 per ciascuna, la prima delle quali all'atto dell'iscrizione.

14. Deve inoltre ogni socio ordinario pagare settimanalmente una contribuzione, proporzionata all'età in cui viene inscritto, e ciò come risulta dalla annessa tabella N. 1, ritendo l'anno incominciato come fosse compiuto.

15. I soci che superano i 45 anni, dovranno pagare la tassa d'ammissione di It. L. 5.00 od in una sol volta od almeno in 4 rate settimanali di It. L. 1.25 per cia-

scuna, ed il contributo settimanale fissato nella tabella N. 2.

CAPO IV.

DIRITTI DEI SOCI

16. Il socio che sia inscritto da un anno ha diritto al sussidio di malattia, quando questa duri più di tre giorni. Dal quarto giorno soltanto il sussidio incomincia a decorrergli e viene fissato ad It. 1.50 al giorno.

17. Quando il socio ammali, invia il suo libretto alla Direzione, la quale constata la qualità della malattia e il giorno in cui comincia e finisce.

18. Quando la malattia duri più di tre mesi, nel quarto mese il sussidio verrà diminuito di un terzo, e nei successivi della metà.

19. Dopo nove mesi di malattia, la direzione determinerà se ed in quali limiti debba continuare al socio il sussidio, tenuto a calcolo le condizioni di cassa e lo stato economico del socio.

20. Il socio che per l'indole della malattia, o per volontà propria sia trasportato

all' ospitale, riceverà egualmente il sussidio colle norme degli articoli precedenti.

21. In caso d' epidemia od altra simile calamità, i sussidi potranno essere ribassati o dalla società convocata all' uopo in assemblea generale, o se la convocazione fosse resa incompatibile per particolari circostanze, anche dalla stessa Direzione, la qual sarà però tenuta a chiederne la rattificazione alla prima adunanza che potrà raccogliersi.

22. Il socio che sia in arretrato da 1 a 6 contribuzioni settimanali, riceverà il sussidio, dal quale però gli sarà trattenuto l' importo del suo debito.

23. Dal socio debitore di 6 a 12 contribuzioni settimanali, la Direzione potrà esigere che si metta in regola prima di accordargli alcun vantaggio. Al di là delle dodici contribuzioni settimanali di debito, esso sarà escluso dalla società, e non potrà esservi riamesso che come nuovo socio. In caso però di eccezionali circostanze giustificative, la Direzione potrà accordargli di essere riamesso anche pagando il suo debito coi relativi interessi.

24. Non saranno pagati sussidi per ma-

lattie cagionate da intemperanza nel bere, da risse, o da qualunque altro motivo di mala condotta.

25. I militi, inscritti o volantari, e in generale tutti coloro che devono assentarsi dal luogo per ragioni di pubblico servizio possono cessare di far parte della società e rientrarvi al loro ritorno senza obbligo di pagare nuovamente la tassa d'ingresso. Saranno tenuti però a mettersi in corrente del loro debito mediante rateazioni da convenirsi colla Direzione.

26. Se il socio dovesse assentarsi temporariamente da Venezia, continuando però a pagare il contributo settimanale, avrà diritto in caso di malattia, al sussidio, purchè questa sia debitamente accertata.

27. Se il socio debitore cadesse in circostanze che gli dessero diritto a sussidio, a termini dello statuto, gli si tratterà da prima dal sussidio il debito cogli interessi relativi, salvi però, anche in questo caso, i riguardi speciali, intorno a cui decidano gli arbitri.

28. Alla morte d'un socio, la Presidenza ne darà notizia ai consoci, invitandoli ad assistere ai funerali del defunto.

29. La famiglia del socio defunto avrà diritto ad un sussidio pelle spese di tumulazione, fissato a 20 Lire.

TABELLA N. 1

pei soci dai 15 ai 45 anni

Tassa d'ammissione it. L. 3.00

contributo settimanale

dai	15	ai	20	anni	Centesimi	25
„	20	„	25	„	„	27
„	25	„	30	„	„	30
„	30	„	35	„	„	33
„	35	„	40	„	„	36
„	40	„	45	„	„	40

TABELLA N. 2

pei soci dai 45 ai 60 anni

Tassa d'ammissione it. L. 5.00.

contributo settimanale

dai	45	ai	50	anni	Centesimi	45
„	50	„	55	„	„	50
„	55	„	60	„	„	60

I soci onorari sono tenuti a pagare un contributo di almeno Ital. L. 1.00 al mese,

e non hanno diritto a sussidio per malattia in verun tempo ne caso. (I Soci onorari sono obbligati almeno per un anno al pagamento del contributo).

CAPO V.

AMMINISTRAZIONE

30. La Società ha un consiglio d'Amministrazione che funziona gratuitamente, composto da un Presidente, due Vice-presidenti ed otto Consiglieri, che vengono tutti eletti nell'adunanza generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

31. Il Presidente invigila all'osservanza dello statuto, presiede le sedute, firma tutti gli atti, compresi i mandati di pagamento, le deliberazioni e i libretti dei socî ordinari, rappresenta la società nei rapporti coi terzi e con l'autorità ed anche giudizialmente ed è abilitato altresì alla nomina di procuratori della società stessa, nei modi voluti dalla legge.

32. I Vice-presidenti assistono il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e

il più anziano di età fra essi lo sostituisce in caso d'impedimento.

Il Presidente ed i Vice-Presidenti in via ordinaria, dureranno in carica per tre anni. Però nel primo triennio dalla costituzione della società dopo un anno uscirà di carica mediante estrazione a sorte uno dei Vice-Presidenti e dopo due anni l'altro.

33. Il Presidente e Vice-presidenti intervengono nelle adunanze con voto deliberativo.

34. I Presidenti e Vice-presidenti possono essere rieletti.

CONSIGLIERI

35. I Consiglieri prendono parte alle sedute e devono prestar l'opera loro in tutto quanto riguarda gli interessi della società e nel modo indicato dalla Presidenza. Sono rinnovabili a sorteggio per quarto, di anno in anno.

36. Il Consiglio d'amministrazione composto come al Capo V ha solidariamente i seguenti incarichi:

a) Accetta o respinge le domande d'ammissione.

b) Tratta in via ordinaria ogni questione economica e disciplinare.

c) Convoca le adunanze generali, le sospende, le proroga, le scioglie. Non potrà convocarne però meno di una all' anno. Quindici giorni prima di ogni adunanza dovrà dar parte a tutti i soci degli oggetti da trattarsi.

d) Si riunisce almeno una sola volta al mese per l'evasione delle domande e degli affari in corso, deliberando a maggioranza assoluta di voti.

e) Dà esecuzione a tutte le deliberazioni della società.

f) Determina la somma che deve rimanere in cassa pegli affari correnti, e investe il di più, secondo il disposto dello statuto.

g) Può accordare cancellazioni d'ipoteche nei casi di affrancazione di capitali o di sostituzione d'immobili a cauzione delle investite.

37. La Presidenza ha diritto d'incontrar spese, oltre a quelle contemplate nel preventivo, senza consultare la società fino alla concorrenza d'Ital. L. 100 nel corso di un anno.

SEGRETARIO

38. Il Segretario è nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

39. Al Segretario spetta la compilazione dei processi verbali, la tenuta dei registri, il carteggio, la conservazione degli archivii, la consegna dei libretti, e in generale tutto ciò che concerne l'andamento d'uffizio.

40. Egli appone la sua firma a tutti gli atti e nell'annua adunanza generale rende esatto conto dell'amministrazione in apposito rapporto.

41. Il Segretario durerà in carica tre anni.

CASSIERE

42. Il Cassiere sarà nominato dal Consiglio d'amministrazione; riceve e custodisce sotto sua responsabilità il danaro della società ed i titoli delle investite; paga i mandati della Presidenza, tiene il registro di cassa, rende conto della propria gestione alla fine di ogni anno nella generale adunanza, deve prestarsi alla revisione di cassa ogni volta che la Direzione

lo esiga, e passare a questa il soprappiù delle somme da lei giudicate necessarie, pegli ordinari dispendi.

43. Egli sarà tenuto a dare una cauzione determinata dal consiglio di amministrazione.

44. Ad esso spetta la nomina degli esattori sotto sua responsabilità.

45. Il cassiere deve inoltre partecipare alla Presidenza i nomi dei soci in difetto di pagamento, entro due mesi pegli ordinari, e quattro pegli onorari.

46. In caso che trascurasse tal pratica e la società non riuscisse ad ottenere il pagamento dei soci morosi, egli ne sarà responsabile.

47. La durata della sua carica è pure di un triennio.

CAPO VI.

DEI REVISORI, DEGLI ARBITRI E DEI VISITATORI

48. I revisori in numero di tre durano in carica per un anno, ed è loro uffizio di esaminare i rapporti e i bilanci presentati dalla Presidenza e di renderne conto nel-

l' annua generale adunanza con apposita relazione.

49. La Presidenza deve quindi fornirli di tutti quei dati di cui potessero abbisognare, e passare ad essi il resoconto annuo almeno un mese prima della convocazione della seduta.

50. I giudici arbitri dovranno essere sei. La loro elezione si fa nell' annua adunanza generale.

51. A questo scopo la Presidenza propone dodici nomi, dei quali la metà almeno tra i soci attivi, e vengono eletti i sei che ottengono più voti.

52. Nelle questioni che insorgessero tra un socio e la Presidenza, tanto questa che quello eleggono uno tra gli arbitri.

53. Ai due arbitri scelti, spetta inappellabilmente la decisione della vertenza, ed in caso di loro disparità, il giudizio definitivo sarà rimesso ad un terzo designato da essi tra gli altri quattro arbitri.

54. I giudici arbitri cercheranno quando lo stimino opportuno di esercitare offici di conciliazione nelle questioni che potessero insorgere fra Padroni ed Operai.

55. Non possono venir eletti a giudici

arbitri quei soci che coprissero altra carica.

56. I visitatori vengono nominati ogni due mesi dalla Presidenza in quel numero ch' essa crederà necessario. Essi hanno l' incarico di recarsi presso i soci ammalati, di informarsi se ricevono i sussidi, d' informare prontamente la Presidenza della guarigione del socio, e di tutte le altre circostanze che potessero interessare la società.

57. Sarà in facoltà dei soci onorari di accettare o meno l' incarico dei visitatori.

CAPO VII.

ISTRUZIONE E COLLOCAMENTO DEI SOCI

58. La società si adopererà acciocchè gli operai frequentino le scuole serali o festive.

59. La società interporrà gratuitamente i propri uffici al più pronto collocamento dei soci disoccupati, al quale effetto verrà tenuto apposito registro dei soci disoccupati per cura del consiglio d' amministrazione.

CAPO VIII.

DELLE ADUNANZE

60. Ogni anno nel mese di   si dovrà convocare una ordinaria adunanza generale.

61. In tale adunanza:

a) Si darà lettura del processo verbale della seduta antecedente;

b) Si confermeranno le cariche;

c) Si leggerà il resoconto della gestione annua, accompagnata dal rapporto dei revisori;

d) Si discuterà e approverà il preventivo dell' anno in corso, ed il consuntivo del decorso;

e) Si terrà discussione e si delibererà su tutte le proposte della Presidenza, come su quelle dei soci.

62. Si convocheranno anche straordinarie adunanze generali.

a) Quando ne sia fatta richiesta da venti dei membri componenti la società.

b) Quando la Presidenza lo creda necessario.

63. In generale le adunanze si riterranno valide quando il numero degli inter-

venuti non sia minore del quinto degli inscritti, e si delibererà a maggioranza assoluta di voti.

64. Le modificazioni che si trovasse opportuno d' introdurre nelle tabelle annesse al presente Statuto, in seguito alle progredite ricerche delle leggi sulle malattie e sulla mortalità, saranno obbligatorie soltanto pei nuovi soci, non mai per quelli già inscritti.

65. Qualora trattisi di modificare lo Statuto, non potranno essere rappresentati nell' adunanza meno di due terzi dei soci inscritti e la deliberazione sarà presa solo quando abbia tre quarti dei voti in suo favore.

66. Nelle adunanze generali, ogni socio tanto ordinario, quanto onorario potrà fare delle proposte, semprechè sia appoggiato da almeno 10 socî.

67. La Presidenza interroga l' adunanza se le proposte debbano essere prese in considerazione, e in caso affermativo determinare quando possono venire discusse.

68. Se la prima adunanza non riuscisse legale, la seconda si riterrà valida qualunque sia il nnmero degli intervenuti

purchè non si tratti di modificazioni allo Statuto.

69. Niun socio può aver voto, senonchè comparendo personalmente alle adunanze non ammettendosi le procure.

CAPO IX.

DEL FONDO SOCIALE

70. Il fondo sociale si compone dei versamenti dei soci ordinari e degli onorari, dei doni e legati e di ogni altra attività della società.

71. Spetta al Consiglio d'amministrazione il determinare a maggioranza di voti il modo d'impiego dei capitali, nonchè la parte di fondo sociale che può venir costituita in fondo di riserva per sopperire ad estraordinarie circostanze.

72. I capitali non potranno investirsi che presso la cassa di risparmio o presso i migliori stabilimenti di credito del luogo, preferendo le banche mutue popolari, o con prestiti a magazzini cooperativi od a forni cooperativi di Venezia.

73. Potranno investirsi anche a mutuo con ipoteca legale ma in guisa che questo

genere d'impiego non sorpassi mai il terzo del capitale sociale.

74. Al Consiglio d'amministrazione, dietro proposta della Presidenza è affidata la scelta dell'impiego dei fondi, secondo le circostanze particolari, in uno dei modi suindicati.

CAPO X.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

75. Lo scioglimento della società non potrà pronunciarsi che in un'adunanza generale, quando due terzi dei soci inscritti sieno presenti, e la decisione ottenga la maggioranza di tre quarti dei presenti.

76. Ammesso lo scioglimento, dovranno, anzi tutto, liquidarsi le passività e quindi determinarsi a maggioranza assoluta di voti il modo con cui dovranno essere erogati i fondi sociali. Se non si prendesse questa deliberazione, il fondo sociale sarà trasmesso alla banca mutua popolare di Venezia od agli asili infantili od a qualche altra utile istituzione cittadina con l'obbligo di restituire il capitale loro affidato quando risorgesse con eguale intendimen-

to un' altra Società di mutuo soccorso in Venezia.

ARTICOLI ADDIZIONALI

77. Si procurerà di costituire dei forni cooperativi per dare lavoro ad un certo numero di operai, o di mantenere gli esistenti ma in ciò non potranno entrare i capitali della società se non a titolo di puro prestito con opportuna garanzia.

78. Siccome già esiste una società di Mutuo soccorso tra i lavoranti prestinai di Venezia, così, per fonderla possibilmente nella nuova, ai socî di essa che non superano i sessant' anni i quali volessero entrare a far parte della presente e che per voto della Direzione non fossero in grado di sottostare al contributo fissato da questo Statuto, si accorda il diritto di pagare soltanto quel contributo che pagavano nella presistente società. In questo caso però verrà loro corrisposto in caso di malattia la quota di sussidio proporzionata alla quota di contributo pagato in confronto di quello indicato nelle tabelle.

N. d' Ordine

Nome

Età

Epoca in cui fu iscritto nella Società

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CONTRIBUZIONI SETTIMANALI

Verificate dal Socio

Matricolato al N.°

ANNO 18	SETTIMANE					OSSERVAZIONI
	1.a	2.a	3.a	4.a	5.a	
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						

CONTRIBUZIONI SETTIMANALI

Verificate dal Socio

Matricolato al N.°

ANNO 18	SETTIMANE					OSSERVAZIONI
	1.a	2.a	3.a	4.a	5.a	
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						

Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						

CONTRIBUZIONI SETTIMANALI

Verificate dal Socio

Matricolato al N.°

ANNO 18	SETTIMANE					OSSERVAZIONI
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						

CONTRIBUZIONI SETTIMANALI

Verificate dal Socio

Matricolato al N.°

ANNO 18	SETTIMANE					OSSERVAZIONI
	1.a	2.a	3.a	4.a	5.a	
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						

CONTRIBUZIONI SETTIMANALI

Verificate dal Socio

Matricolato al N.°

ANNO 18	SETTIMANE					OSSERVAZIONI
	1.a	2.a	3.a	4.a	5.a	
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						

Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Dicembre					

CONTRIBUZIONI SETTIMANALI

Verificate dal Socio

Matricolato al N.°

ANNO 18	SETTIMANE					OSSERVAZIONI
	1.a	2.a	3.a	4.a	5.a	
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						

Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Dicembre					